

Regolamento del Primariato Emerito della Asl 8 di Cagliari

Art.1 – Oggetto e finalità.

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento della nomina a “Primario Emerito” (art. 24 del R.D. n. 1631 del 30.9.1938).

Art. 2 – Requisiti e procedura di conferimento.

1. La nomina a Primario Emerito può essere conferita ai Dirigenti sanitari che siano stati collocati a riposo qualora abbiano di norma prestato almeno 10 anni di permanenza nell’Azienda in posizioni apicali.

2. La nomina a “Primario Emerito” è conferita con atto formale del Direttore Generale, sentito il parere del Direttore Sanitario.

3. La proposta di nomina è rivolta a coloro che si siano distinti per impegno e professionalità nell’espletamento della propria attività ed in particolare, abbiano dato lustro all’Azienda attraverso un impegno professionale di livello particolarmente elevato, nell’ambito dell’attività clinica, della produzione scientifica e di ricerca in campo nazionale ed internazionale.

4. In particolari casi il conferimento della nomina può avvenire alla memoria.

Art. 3 - Facoltà e limiti del Primario Emerito.

1. Il Primario Emerito potrà utilizzare il titolo conferitogli in veste di autore di pubblicazioni e relazioni, docente e/o organizzatore di congressi e di incontri di studio e di consessi scientifici in genere, partecipante a progetti di ricerca nazionali e internazionali.

2. Il Primario Emerito non può svolgere attività di diagnosi e cura che sono di esclusiva pertinenza e responsabilità del personale medico in servizio presso l’Azienda, né può in alcun modo interferire con le attività del reparto.

3. Nessun obbligo di frequenza e/o accesso presso le Unità Operative, né impegno di orario, può essere richiesto al Primario Emerito. La sua presenza in termini di orario ed accessi alle strutture aziendali, è regolata da accordi diretti con il Direttore Sanitario, congiuntamente alla Direzione Medica Ospedaliera. L’ammissione all’attività dell’azienda è comunque inderogabilmente subordinata al possesso da parte dell’interessato di apposita e valida copertura assicurativa per infortunio e malattie professionali, oltre che per responsabilità civile verso terzi diretta e indiretta, conseguentemente o connessa all’attività da svolgere, tant’è che, all’atto del conferimento di tale carica onorifica, il “Primario Emerito” si impegna espressamente a manlevare e tenere completamente indenne l’Azienda da qualsivoglia eventuale richiesta risarcitoria che dovesse essere avanzata da terzi ritenutisi danneggiati dall’attività del professionista medesimo.

Art. 4 – Corrispettivi.

1. In nessun caso l’onorificenza di Primario Emerito può dare diritto a compenso e/o remunerazione.

Art. 5 – Accettazione, revoca e rinuncia.

1. Al termine delle procedure di cui all’art. 2 è richiesta da parte dell’interessato la formale accettazione che comporta il rispetto del presente regolamento.

2. L’Azienda si riserva la revoca del riconoscimento nei casi di comportamenti non conformi al presente regolamento.

3. È facoltà del Primario Emerito rinunciare al riconoscimento in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all’Azienda.